

Edizione Straordinaria

Spedizione in abbonamento postale - Gr. II (70%)

Anno VI - N. 17

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 29 APRILE 1975

Si pubblica d'ordinario
ogni 15 giorni

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 43.

Adeguamento del finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, concernente norme per la realizzazione di impianti sportivi.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'ammontare dello stanziamento di cui al cap. 5900 del bilancio di previsione della spesa 1975, da erogarsi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, è aumentato di lire 50 milioni.

Alla copertura del nuovo onere si provvede mediante detrazione di lire 50 milioni dallo stanziamento iscritto al cap. 5800 del bilancio 1975, disposto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 che viene di conseguenza prorogata di un anno.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

cap. 5800 « Contributi ventennali a favore di Comuni o Consorzi di Comuni per la costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti per la pratica sportiva » L. 50.000.000

in aumento:

cap. 5900 « Contributi "una tantum" della Regione in favore di enti, associazioni, sodalizi per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, e per l'installazione di attrezzature tecnico-sportive » L

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 aprile 1975

Tomelleri